



**COMUNE DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE COMUNALE  
PARI OPPORTUNITA'**

---

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 13/09/2018**

- Art. 1 – Istituzione della Commissione Comunale Pari Opportunità**
- Art. 2 – Finalità della Commissione**
- Art. 3 – Funzioni della Commissione**
- Art. 4 – Composizione e nomina della Commissione comunale Pari Opportunità**
- Art. 5 – Funzionamento della Commissione**
- Art. 6 – Organi della Commissione comunale Pari Opportunità**
- Art. 7 – Assemblea Generale**
- Art. 8 – Relazione di Programma Annuale**
- Art. 9 – Collegamenti**
- Art. 10 – Norma Finanziaria**
- Art. 11 - Norma finale**

### **Premessa:**

il presente regolamento è stato redatto richiamando:

- i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2 e 3, la parte prima artt. 37 e 51 e la parte seconda art. 117;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)”;
- il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna D. Lgs. 11 Aprile 2006 n.198 e s.m.i. e ricordando che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sotto rappresentato e che l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività;
- Statuto del Comune di Rovigo, articolo 19 “Commissione per le Pari Opportunità – 1.- Il Consiglio Comunale istituisce una commissione per le pari opportunità, mista, formata da componenti individuati anche al di fuori del Consiglio Comunale secondo le norme e le modalità stabilite dal regolamento”.

### **Art. 1 – Istituzione della Commissione comunale Pari Opportunità.**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo.

La Commissione Pari Opportunità è un organismo permanente che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità fra tutti i cittadini così come sancito dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e dallo Statuto comunale.

La partecipazione alla Commissione Pari Opportunità è gratuita.

### **Art. 2 – Finalità della Commissione.**

La commissione ha come finalità generale l'osservazione, discussione e promozione di politiche di uguaglianza fra i generi e fra le diversità (culturali, disabilità, orientamento sessuale, etnia).

Le azioni saranno rivolte alla tutela del diritto di godere delle medesime chances e di non subire discriminazioni in relazione al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età.

La Commissione comunale Pari Opportunità ha tra le sue finalità :

- la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra cittadini di genere diverso nella partecipazione alla realtà sociale, alla vita politica e delle istituzioni, allo sviluppo del territorio, alla realtà economica e del lavoro, nella vita familiare e professionale, nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti dei cittadini;
- la valorizzazione delle differenze di genere;
- il riequilibrio della rappresentanza tra i generi negli ambiti decisionali presenti sul territorio;
- la rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle persone appartenenti al genere in condizione di svantaggio;
- la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- la lotta alla violenza sessuale e di genere;
- il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile;
- la cultura scientifica e stereotipi di genere;
- il contrasto alla tratta degli essere umani;
- la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla "razza" o sull'origine etnica

### **Art. 3 – Funzioni della Commissione.**

La Commissione comunale Pari Opportunità opera, con funzioni consultive, conoscitive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta comunale e nei limiti delle proprie prerogative, in sinergia con gli organi istituzionali competenti, al fine di, in linea generale ed a solo titolo esemplificativo:

- a) avanzare proposte per la predisposizione di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra tutte le persone indipendentemente dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età proprie;
- b) avanzare proposte ed iniziative volte a favorire l'accesso al mercato del lavoro, anche mediante strumenti informativi, nonché di sostegno all'imprenditoria con riguardo alle persone appartenenti al genere in condizione di svantaggio;
- c) favorire l'informazione e la conoscenza relativa alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle persone appartenenti al genere in condizione di svantaggio;
- d) promuovere progetti ed interventi nel mondo della scuola, finalizzati all'educazione affettiva, al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di genere;
- e) promuovere forme continuative di collaborazione con le persone immigrate appartenenti al genere in condizione di svantaggio, presenti sul proprio territorio, sia in forma singola che associata;
- f) promuovere iniziative utili a contrastare la violazione dei diritti umani e la violenza di genere;

- g) curare i rapporti con enti ed organismi, privati ed istituzionali, al fine di individuare forme di collaborazione, di scambio e di coordinamento di iniziative e programmi comuni;
- h) sollecitare interventi, anche con l'ausilio degli organi del Comune, volti a favorire la formazione, l'istruzione e l'autosufficienza delle persone appartenenti al genere in condizione di svantaggio, nella società e nella famiglia;
- i) fornire indicazioni per la redazione di documenti di programmazione del Comune di Rovigo in materia di Pari Opportunità;
- j) riconoscere il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito e tuttavia indispensabile, rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata.

La Commissione, quando ne sia richiesto dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale, esprime il proprio parere consultivo su provvedimenti, programmi ed iniziative comunali che direttamente abbiano rilevanza per le tematiche di competenza. In tal caso, copia degli atti sui quali la Commissione deve esprimere parere è inviata d'ufficio a cura del dirigente interessato al/ alla Presidente della Commissione che si esprime entro 30 giorni.

#### **Art. 4 – Composizione e nomina della Commissione comunale Pari Opportunità.**

La Commissione comunale Pari Opportunità è composta dai seguenti membri:

- a) n. 2 Consiglieri comunali donne, individuate una tra i rappresentanti della maggioranza e una tra i rappresentanti della minoranza;
- b) n. 2 Consiglieri comunali uomini, individuati uno tra i rappresentanti della maggioranza e uno tra i rappresentanti della minoranza;
- c) n. 6 rappresentanti designati in misura uguale nel corso dell'Assemblea Generale, di cui al successivo art. 7, dalle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, della cooperazione, degli ordini professionali;
- d) n. 6 rappresentanti designati in misura uguale nel corso dell'Assemblea Generale, di cui al successivo art. 7, all'interno delle seguenti aree:
  - n. 3 persone nell'area associazioni di volontariato;
  - n. 3 persone nell'area associazioni culturali;
- e) n. 4 rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori;
- f) n. 1 persona scelta tra gli eletti nei consigli di istituto degli Istituti Comprensivi aventi sede in città. Detta rappresentante resta in carica per un tempo non superiore al proprio incarico nel Consiglio di Istituto. Ove si debba provvedere ad una nuova nomina, sarà cura del Dirigente scolastico comunicare il nominativo del nuovo rappresentante.

Alle sedute della Commissione comunale Pari Opportunità potrà essere presente l'Assessore con delega alle Pari Opportunità o suo delegato.

Sarà cura della Commissione costituire gli eventuali gruppi di studio e/o di lavoro che si renderanno necessari.

#### **Art. 5 – Funzionamento della Commissione.**

La Commissione comunale Pari Opportunità si riunisce presso una sede del Comune di Rovigo, in conformità degli orari di apertura al pubblico attuati dall'Amministrazione comunale.

Per l'espletamento dei compiti sopra indicati, la Commissione si avvale, per le funzioni di segreteria, di un dipendente messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale e opera fino alla nomina della nuova Commissione.

La convocazione avviene con i tempi e le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale per le convocazioni del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del/della Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta lo ritengano opportuno i componenti del Comitato Esecutivo previsto all'art. 6.

I programmi di indirizzo vengono deliberati dalla Commissione in seduta ordinaria con maggioranza semplice. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più una dei/delle componenti; in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei/delle componenti.

I/Le componenti della Commissione di cui all'art. 4 decadono dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate e verranno sostituite con il/la primo/a dei/delle non eletti/e nell'ambito di cui all'art. 4 lett. c,) d), e), f), sostituzione che verrà ratificata nella prima riunione utile del Comitato Esecutivo.

In caso di impossibilità, temporanea a partecipare alle sedute da parte di un membro di cui all'art. 4 lett. c,) d), e), f), ferme restando le decadenze di cui all'art. 5 comma 4, è consentita la facoltà di nominare un delegato.

#### **Art. 6 – Organi della Commissione comunale Pari Opportunità.**

Sono organi della Commissione comunale Pari Opportunità:

- Il/La Presidente della Commissione comunale Pari Opportunità;
- Il Comitato Esecutivo della Commissione comunale Pari Opportunità;

In occasione della seduta di insediamento della Commissione comunale Pari Opportunità, convocata dall'Assessore con delega alle Pari Opportunità, si procede alla elezione del/della Presidente a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

Contestualmente viene eletta anche il/la Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del/della Presidente.

La Presidente:

- a) svolge compiti di rappresentanza della Commissione comunale Pari Opportunità;
- b) convoca e presiede le riunioni della Commissione e del Comitato Esecutivo;
- c) predispose, sentito il Comitato Esecutivo, l'ordine del giorno delle riunioni;
- d) promuove, con la collaborazione del Comitato Esecutivo, l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.

Il Comitato Esecutivo è eletto, contestualmente nella seduta di insediamento della Commissione comunale Pari Opportunità, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

E' composto da n. **5** rappresentanti elette all'interno della Commissione stessa, così individuate:

il/la Presidente della Commissione, il/la Vice Presidente della Commissione, n. 3 rappresentanti della Commissione.

Il Comitato Esecutivo attua gli indirizzi generali deliberati dalla Commissione ed esercita attività di iniziativa e di impulso.

Le componenti del Comitato Esecutivo decadono dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate e verranno sostituite dalla Commissione attraverso una elezione a maggioranza assoluta alla prima seduta utile.

#### **Art. 7 – Assemblea Generale.**

Entro un anno dall'insediamento dell'Amministrazione comunale, a cura dell'Assessore con delega alle Pari Opportunità, viene indetta una Assemblea di tutte le associazioni che operano nelle aree di cui all'art. 4 lettere c) e d), facenti parte di un elenco di riferimento costituito d'ufficio dallo stesso Assessorato, sulla base delle collaborazioni già avviate, e rivisto annualmente nell'ottica di promuovere una sempre maggiore partecipazione, inclusione e rappresentatività.

Di tale Assemblea verrà altresì data comunicazione mediante avviso pubblico con pubblicazione dello stesso sul sito del Comune di Rovigo, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle associazioni portatrici di interessi diffusi in dette aree tematiche.

Entro 15 giorni prime della data prevista per la convocazione dell'Assemblea, dovrà pervenire presso la segreteria dell'Assessorato delegato alle Pari Opportunità, la candidatura espressa, nella misura di un nominativo, da parte di ciascuna associazione che intenda far parte della Commissione.

Ogni Associazione potrà partecipare all'Assemblea Generale con un proprio rappresentante con diritto di voto.

Nel corso di tale Assemblea le associazioni suddivise per aree tematiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) eleggeranno n. 6 rappresentanti per l'area economico-produttiva e n. 3 rappresentanti ciascuna per le aree volontariato e cultura, scelte tra le candidature pervenute. In assenza delle suddette candidature, l'Assemblea dovrà eleggere i componenti mancanti della Commissione tra i presenti.

#### **Art. 8 – Relazione di Programma Annuale.**

La Commissione comunale Pari Opportunità presenterà al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, una relazione sulle linee programmatiche delle attività che intende realizzare, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale; inoltre entro il 31 Marzo di ogni anno invierà una relazione sulle attività svolte.

La Giunta comunale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Commissione e dal Consiglio comunale, valuterà le eventuali iniziative da adottare e da inserire nel bilancio di previsione del triennio successivo.

#### **Art. 9 – Collegamenti.**

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. In particolare:

- Con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della Provincia;
- Con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;

- Con la Commissione Regionale per le pari opportunità istituita presso la Giunta Regionale;
- Con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali;
- Con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

**Art.10 - Norma finanziaria.**

Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione il Comune provvede allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia di pari opportunità.

Il Presidente, o suo delegato, previo nulla osta dell'Assessore competente, ha diritto al rimborso spese di viaggio – documentate in originale – effettuate nella sua attività di rappresentanza della Commissione, con le modalità previste per i dipendenti comunali.

**Art. 11 - Norma finale.**

In ordine alle modalità di funzionamento degli organismi collegiali di cui trattasi, si applicano, se ed in quanto compatibili, le norme statutarie, regolamentari e di legge vigenti.